



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

APPROVATO CON DELIBERA PRESIDENZIALE N. 118 DEL 27/09/2023

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli Incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, triennio di riferimento 2019-2021 (di seguito “**CCNL**”).
2. Per la definizione di “Incarico di Elevata Qualificazione” (di seguito “**Incarico EQ**” o anche, al plurale, “**Incarichi EQ**”), ai sensi del Capo II, art. 16, comma 1, del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali, si intende riferirsi a:
 - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
 - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, di pianificazione e di ricerca e sviluppo.
3. Tale Incarico di EQ è individuato presso un Settore istituito all’interno delle Aree della struttura organizzativa della Provincia di Varese (di seguito “**Ente**”) che, “con assunzioni di elevata responsabilità di prodotto e di risultato”, prevede lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività di seguito elencate:
 - a) “direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa” (di seguito “**Incarico EQ di tipo A**”);
 - b) “svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum” (di seguito “**Incarico EQ di tipo B**”).
4. Gli Incarichi di EQ possono essere assegnati esclusivamente a dipendenti a tempo pieno e indeterminato inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base ai criteri definiti all’art. 6 del presente Regolamento.
5. Il Presidente individua il numero degli Incarichi di EQ istituiti presso ciascuna Area con gli atti di macro-organizzazione dell’Ente.

Art. 2

Criteri di graduazione e retribuzione di posizione

1. Il presente Regolamento individua il Sistema ed i criteri per la graduazione delle funzioni connesse agli specifici Incarichi EQ ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione.
2. Nell'individuazione dei criteri il Sistema tiene conto della rilevanza, del ruolo assegnato al rispettivo Incarico EQ, nonché dei connessi aspetti di complessità, autonomia, professionalità.
3. L'Ente, in caso di variazioni delle funzioni attribuite agli Incarichi EQ in conseguenza di riorganizzazione interna, procede ad una nuova graduazione degli stessi.
4. Il Sistema assicura in ogni caso l'attribuzione del valore minimo previsto dal CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali, quale retribuzione di posizione.
5. Il processo di graduazione delle funzioni deve essere svolto in maniera complessiva con riguardo a tutti gli Incarichi EQ.

Art. 3

Soggetti e funzioni

1. L'OdV procede alla pesatura degli Incarichi EQ individuati all'interno dell'organizzazione dell'Ente secondo i criteri stabiliti nella "Scheda di analisi della complessità organizzativa ai fini della graduazione del valore economico degli Incarichi EQ".
2. Il Presidente approva la pesatura degli Incarichi EQ individuati all'interno dell'organizzazione dell'Ente su proposta dell'OdV.

Art. 4

Criteri di pesatura degli Incarichi EQ

1. Il Sistema considera le caratteristiche fondamentali di ogni unità organizzativa individuando per ciascuna di esse gli elementi previsti dal CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali (complessità e responsabilità), articolati in base a criteri specifici ai fini di una loro puntuale definizione e graduazione.
2. Le caratteristiche considerate ai fini della graduazione degli Incarichi EQ sono valutate in base ai seguenti criteri e viene loro assegnato il punteggio massimo riportato nella terza colonna:

Scheda di Analisi da parte dell'Organismo di Valutazione della complessità organizzativa ai fini della graduazione del valore economico degli Incarichi EQ

Criteria di valutazione	Descrizione	Punteggio massimo attribuibile
Rilevanza strategica della posizione rivestita	<i>Livello di intervento dell'Incarico EQ nella realizzazione degli obiettivi generali dell'Ente</i>	15
Complessità ed eterogeneità di compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali correlati a pluralità di responsabilità procedurali	<p><i>Grado di poliedricità richiesto nell'assolvimento dei compiti in ragione del numero di funzioni di natura specialistica svolti, prendendo in considerazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • complessità e numero dei servizi gestiti; • disomogeneità e variabilità dell'attività gestita; • disomogeneità e/o molteplicità delle competenze richieste dalla posizione (tecnico professionali o direzionali); • variabilità della normativa di riferimento; • flessibilità oraria ed organizzativa richiesta per lo svolgimento delle attività assegnate; • autonomia decisionale richiesta. 	15
Complessità dell'attività di coordinamento delle risorse umane, di indirizzo e di vigilanza	<i>Livello di difficoltà nel coordinamento determinato dall'entità delle risorse umane (sia del proprio che di altri Settori) e con particolare riferimento alla rilevanza strategica delle responsabilità amministrative e gestionali affidate e dei fondi gestiti.</i>	20
Intensità delle relazioni con soggetti esterni ed organi istituzionali	<i>Relazioni con organi dell'ente e con i soggetti esterni</i>	10
Professionalità specifica correlata al ruolo	<p><i>Professionalità necessaria per ricoprire il ruolo, tenendo in considerazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • anni di esperienza lavorativa richiesta per accedere al ruolo; • titolo di studio per accedere al ruolo; • eventuale iscrizione ad albi professionali correlata allo svolgimento della funzione; • rilevanza aggiornamento per lo svolgimento del ruolo previsto. 	20
Grado di responsabilità e livello di delega	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevanti responsabilità amministrative e gestionali (grado di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, ...) legate al ruolo ricoperto; • Livello di delega conferito con particolare riferimento all'attribuzione di poteri di firma di atti a rilevanza esterna e di altre competenze dirigenziali, nel rispetto delle disposizioni di legge; 	20

	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevanza dei poteri di firma con particolare riguardo alla firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna. 	
--	--	--

3. Le singole posizioni di Elevata Qualificazione saranno quindi suddivise in fasce, a seconda del punteggio risultante a seguito di apposito verbale dell'OdV approvato con atto dell'Organo Esecutivo; ad ogni fascia sarà quindi attribuito il relativo valore economico con apposita deliberazione dell'Organo Esecutivo.

Art. 5

Unicità di valutazione

1. I criteri di graduazione degli Incarichi EQ sono considerati validi per entrambe le tipologie previste dal CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali, come richiamate nell'art. 1 del presente Regolamento, senza aggiunta o sottrazione di elementi a vantaggio o svantaggio dell'una o dell'altra tipologia.
2. Per gli Incarichi EQ di tipo B di cui all'art. 1 del presente Regolamento caratterizzati dallo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, le valutazioni sono maggiormente orientate ad accertare la presenza di tale elemento in relazione ai singoli criteri.

Art. 6

Requisiti per il conferimento degli Incarichi EQ

1. L'Incarico di EQ può essere conferito al personale dipendente di cui all'art. 1 comma 4 in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Insussistenza di condizioni ostative, previste dalla sezione 2.3 del PIAO vigente, per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate per iscritto;
 - b) Non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi 24 mesi;
 - c) Insussistenza di casi di inconfiribilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
 - d) Esperienza di almeno 3 anni nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D);
 - e) Valutazione delle prestazioni individuali negli ultimi 3 anni pari ad almeno l'80% del valore massimo conseguibile su valutazione del dirigente.

Art. 7

Procedura e criteri per il conferimento degli Incarichi EQ

1. Il conferimento degli Incarichi EQ viene effettuato secondo la seguente procedura:
 - Formulazione della *job description*, contenente gli elementi di cui all'art. 16 del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali;

- Pubblicità dell'avviso per partecipare alla procedura di conferimento degli Incarichi EQ;
 - Presentazione delle candidature da parte degli interessati o anche dei Dirigenti o del Segretario Generale;
 - Il Settore Gestione del Personale procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 6.
2. Valutazione comparativa, di carattere non concorsuale, dei curricula presentati dai candidati, da parte del Dirigente dell'Area di riferimento che conferisce l'incarico, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali, nonché delle esperienze acquisite anche presso altre pubbliche amministrazioni. Nello specifico saranno presi in considerazione anche i seguenti criteri:
- a) titolo di studio e professionale adeguato allo svolgimento delle funzioni da assegnare, in rapporto alla specificità dell'incarico (punteggio massimo: 20/100);
 - b) anni di esperienza nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) (punteggio massimo: 15/100);
 - c) aggiornamento correlato all'incarico da ricoprire attraverso la partecipazione a seminari/convegni/giornate di formazione con riferimento agli ultimi 3 anni (punteggio massimo: 5/100);
 - d) attitudini e capacità professionali nel coordinamento di strutture organizzative nell'arco della propria attività lavorativa, da autocertificare nell'istanza solo se non rilevabili da documentazione già in possesso della Provincia di Varese (punteggio massimo: 25/100);
 - e) competenza tecnica nelle materie da trattare, incluse eventuali iscrizioni ad albi o collegi ove necessarie con riferimento agli ultimi 3 anni (punteggio massimo: 25/100);
 - f) altre comprovate competenze curriculari rilevanti (punteggio massimo: 10/100).
3. L'Incarico EQ è conferito dal Dirigente dell'Area di riferimento per un periodo pari a massimo 2 anni, sulla base dei criteri definiti dal presente Regolamento, con atto scritto e motivato, con riferimento al conseguimento del punteggio numerico maggiore, quale somma dei punteggi relativi ai diversi elementi di valutazione, come da verbale da conservare agli atti della struttura che conferisce l'incarico. È esclusa in ogni caso la formazione di una graduatoria. L'incarico può essere rinnovato per un ulteriore anno.
4. Nel caso in cui non siano state presentate candidature o nel caso in cui si sia verificata l'assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste per l'Incarico EQ da attribuire, il Dirigente dell'Area interessata conferisce l'Incarico EQ ad un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione assegnato alla propria Area e in possesso di detti requisiti e competenze.

Art. 8

Revoca degli Incarichi EQ

1. Gli Incarichi EQ possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in conseguenza di intervenuti mutamenti organizzativi o di valutazione negativa della performance individuale.
2. L'Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato - anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia - in prima istanza con il Dirigente dell'Area interessata e, in seconda istanza, con il Direttore Generale, o se non nominato, con il Segretario Generale (DG). La stessa procedura in contraddittorio viene posta in essere anche nell'ipotesi di revoca anticipata dell'Incarico EQ dovuta ad intervenuti mutamenti organizzativi di cui al comma 1.

Art. 9

Utilizzo di personale a tempo parziale tra più Enti

1. In caso di utilizzo di personale a tempo parziale, si rinvia a quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali in base al quale *“Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL”*.

Art.10

Retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli Incarichi EQ sono soggetti a valutazione annuale.
2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, let. v) del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali.
3. I criteri specifici per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali.
4. La valutazione del personale con Incarico EQ è adottata dal Dirigente dell'Area di riferimento.

Art. 11
Incarichi ad interim

1. Al dipendente già titolare di Incarico EQ, cui sia conferito un Incarico EQ *ad interim* (ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali) relativo ad altro Incarico EQ, è attribuito, per la durata dello stesso e a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista e oggetto dell'incarico *ad interim*. La percentuale applicata viene definita dal Dirigente dell'Area di riferimento che conferisce l'incarico *ad interim*.
2. Nella determinazione della percentuale di cui al comma 1, si tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'Incarico EQ attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.
3. Nel caso di conferimento di un Incarico EQ *ad interim* a titolare di altro incarico, il residuo importo della retribuzione di posizione afferente all'Incarico EQ vacante confluisce nel fondo per la retribuzione di risultato degli Incarichi EQ.

Art. 12
Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione e trova applicazione per gli Incarichi EQ conferiti successivamente alla data medesima. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento devono ritenersi disapplicate tutte le disposizioni regolamentari in materia con esso contrastanti.